**Commercio al dettaglio**

**Misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio**

**Ordinanza regionale n. 100 del 30 ottobre**

**Per i consumatori:**

- Ingresso consentito solo con mascherina e dopo aver disinfettato le mani con il gel igienizzante.

- Obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro, con raccomandazione di ampliare la distanza ad 1,8 metri se possibile.

- Divieto di sostare nei locali per un tempo maggiore di quello necessario agli acquisti.

- Negli esercizi a prevalenza alimentare, l'ingresso è consentito ad una persone per nucleo familiare (salvo bambini e non autosufficienti).

**Per i commercianti:**

- Obbligo di esporre un cartello con il numero massimo di persone ammesse (1 cliente per 10mq di superficie).

- Ove possibile, differenziazione dei percorsi entrata ed uscita.

- All'ingresso del locale, obbligo di posizionare dispenser igienizzanti e cartellonistica informativa.

- Ove presenti carrelli e cestelli, obbligo di posizionare dispenser igienizzanti per l'impugnatura.

- Alla cassa e ai banchi, il personale deve indossare la mascherina FFP2, senza valvola oppure, ove possibile, posizionare pannelli di separazione.

- Favorire il pagamento in modalità elettronica.

**Per le medie e grandi strutture di vendita**

- All'ingresso, posizionare rilevatori di temperatura corporea.

- Obbligo di tracciare percorsi di ingresso all'entrata e all'uscita, anche in zona parcheggio.

- Obbligo di apporre segnaletica con distanziamento di un metro per la formazione di file.

- Obbligo di esporre cartellonistica con l'indice massimo di presenze, anche per gli ascensori e servizi igienici.

- Divieto di consumazione all'interno dei centri commerciali, eccetto negli spazi destinati all'attività di somministrazione.

- All'interno dell'esercizio, apposito personale vigila sul rispetto delle disposizioni.